



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano

Alle Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari dei Comuni
della Regione Lombardia con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti
LORO SEDI

e, p.c. Ai Sig.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della Regione Lombardia
LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162,
convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8.

Nuova disciplina del vice segretario comunale.

Come noto, l'istituto del vice segretario è disciplinato dall'articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento". L'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997, prevede, inoltre, che: "In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, la funzione di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto. .. in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia...".

Tale figura è eventuale in seno all'organizzazione di comuni e province; infatti, solo se l'ente locale intende avvalersene, il TUEL dispone che essa debba essere prevista in seno all'apparto burocratico dell'ente e disciplinata nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Quanto ai profili di carattere funzionale, l'articolo 97, comma 5, del TUEL chiarisce come il vice segretario svolga, oltre ad ordinari compiti ausiliari e di supporto del titolare, anche una funzione vicaria, sostitutiva del segretario in due diverse ipotesi:

a) vacanza della sede: per un periodo definito - massimo 120 giorni dalla data della vacanza;

b) temporanea assenza e/o impedimento del segretario: non sono imposti limiti temporali specifici all'attività del vice, che potrà protrarsi, pertanto, per tutto il periodo in cui perdura l'assenza o l'impedimento del Segretario titolare.

Nell'ambito del quadro normativo sopra descritto, si inseriscono le disposizioni recate dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8, con cui sono state dettate nuove disposizioni in relazione all'istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Nella specie, l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.8, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che - nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l'ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti - il sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere, al competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari del Ministero dell'Interno, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario - ove non risulti possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco - vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, dal vice segretario, scelto nell'ambito dei soggetti aventi i requisiti dettagliatamente illustrati in seguito.

Viene stabilito, inoltre, che l'ente locale sia tenuto ad effettuare una nuova pubblicizzazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sopra citata e che il vice segretario sia obbligato a svolgere un percorso formativo secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale .

In forza del principio - sancito dall'articolo 97 del TUEL - dell'obbligatorietà della figura del segretario, viene espressamente fatta salva, infine, la possibilità, per il competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari del Ministero dell'Interno, di assegnare, in ogni fase del descritto procedimento, un reggente , anche a scavalco.

Ciò premesso, con decreto prefettizio dell'Albo Nazionale prot. n. 4545 del 9 aprile scorso, sono stati definiti gli indirizzi interpretativi che di seguito si riassumono, anche al fine di assicurare un'uniforme applicazione delle nuove disposizioni negli Albi regionali.

Deve essere chiarito, in primo luogo, come la nuova disciplina presenti carattere eccezionale rispetto alla normativa in precedenza illustrata e che la novella ha introdotto una deroga all'ordinario istituto del vice segretario per l'ipotesi di vacanza della sede.

Del tutto immutata resta , invece, la disciplina in caso di assenza e/o impedimento del titolare nonché il quadro degli ordinari compiti ausiliari svolti dal vice segretario, secondo l'articolazione contenuta nell' articolo 97, comma 5, del TUEL, in precedenza ricordato.

La nuova normativa presenta, inoltre, una limitata efficacia temporale - 3 anni dalla sua entrata in vigore - ed è priva di una valenza generale, essendo applicabile solo ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti nonché, in riferimento alle convenzioni di segreteria - solo ai fini applicativi della nuova figura del vice segretario - per quelle la cui somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti.

Deve essere evidenziato, inoltre, come il nuovo istituto del vice segretario, al pari di quello ordinario, rivesta carattere facoltativo.

Il nuovo quadro che emerge può essere sintetizzato come di seguito riportato.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

A fronte della vacanza della sede di segreteria e fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione, il titolare dell'ufficio del vice segretario, se nominato, assicura, *ex lege*, la continuità delle funzioni segretariali entro il termine di 120 giorni dalla vacanza; decorso tale termine, la nuova disciplina non è volta a consentire, all'ente locale, l'attribuzione di tale ufficio ad un altro soggetto, quanto piuttosto a consentire, in presenza delle condizioni di legge, che il vice segretario, già individuato, possa continuare a svolgere la propria attività a seguito dello specifico *iter* procedimentale previsto.

Qualora, invece, l'ente locale non abbia già individuato il titolare dell'ufficio del vice segretario e non ne risulti possibile la nomina secondo l'ordinaria disciplina, potrà ricorrere allo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, indipendentemente dal decorso del termine dei 120 giorni, scegliendo il titolare dell'ufficio del vice segretario tra i soggetti in possesso dei seguenti stringenti requisiti:

- a) essere un funzionario assunto a tempo indeterminate presso uno degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL;
- b) essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.46511997 ;
- c) avere un'anzianità di servizio di almeno due anni.

3

I vice segretari comunali e provinciali, incaricati ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 9, sono tenuti a frequentare, inoltre, un percorso formativo obbligatorio di almeno 20 ore, secondo le modalità da stabilire a cura del Consiglio direttivo dell'Albo nazionale. Tale obbligo formativo sussiste solo per i vice segretari cui sia stato conferito l'incarico ai sensi della nuova disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 162/2019 e non anche per quelli che svolgono il proprio incarico nel regime ordinario.

Procedimento per il conferimento dell'incarico di vice segretario.

Il conferimento dell'incarico di vice segretario, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, costituisce l'esito di uno specifico procedimento di autorizzazione, volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del legittimo esercizio delle funzioni.

Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta, invece, per il vice segretario che svolge, *ex lege*, entro il periodo di 120 giorni dalla data di vacanza della sede, le funzioni del titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.46511997.

Nel dettaglio, il sindaco di un Comune avente fino a 5.000 abitanti, qualora la procedura per la pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare - effettuata dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni - sia andata deserta, dovrà richiedere, alla sezione regionale dell'Albo regionale di appartenenza, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario vengano attribuite, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi, all'ufficio del vice segretario, istituito in conformità all'articolo 97, comma 5, del TUEL.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Il soggetto da proporre è individuato nel titolare dell'ufficio del vice segretario, se già nominato; in caso contrario, potrà essere scelto, previo consenso dell'interessato, nell'ambito del personale di ruolo dell'ente locale conferente ovvero tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali; in tale seconda ipotesi è, comunque, necessario l'assenso dell'amministrazione titolare del relativo rapporto di lavoro.

A fronte dell'istanza, questo Ufficio dovrà verificare, in primo luogo, l'avvenuta pubblicizzazione della sede e l'assenza di manifestazioni d'interesse, acquisendo, a tali fini, apposita dichiarazione dal sindaco, anche in riferimento al possesso dei requisiti di legge da parte del funzionario da incaricare.

L'autorizzazione è rilasciata solo dopo aver accertato l'impossibilità di assegnare un incarico di reggenza ad un segretario in disponibilità e/o di scavalco ad un segretario titolare. Tale autorizzazione andrà concessa, inoltre, per il periodo richiesto dall'amministrazione, non superiore a 12 mesi. Essa dovrà prevedere, inoltre, l'esplicita sopravvenuta inefficacia ove l'ente locale non dovesse procedere ad una nuova pubblicizzazione entro i 90 giorni successivi.

Si evidenzia, infine, come il procedimento di autorizzazione sia soggetto al termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i..

Resta salva la possibilità, nei casi in cui l'ente locale rappresenti una motivata situazione di urgenza, di disporre la conclusione, compatibilmente con l'espletamento degli accertamenti istruttori richiesti, entro un lasso temporale più ristretto, preferibilmente entro 10 giorni dalla richiesta.

Al fine di assicurare un più agevole svolgimento dell'istruttoria, la richiesta di autorizzazione dovrà essere redatta in conformità al modello allegato, anche reperibile sul sito internet della Prefettura di Milano, nella Sezione dedicata alla "Sezione regionale dell'Albo Segretari comunali e provinciali".

Procedimento di conferimento dell'incarico di vice segretario nel caso di sedi convenzionate

Per le sedi di segreteria convenzionate, aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti, le cui convenzioni abbiano ad oggetto anche l'esercizio associato dell'ufficio del vice segretario, la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 16-ter, comma 9, è inoltrata a cura del sindaco dell'ente capofila della convenzione.

Resta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 10, per ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti ad una convenzione per l'ufficio di segreteria, di avvalersi individualmente del vice segretario secondo le modalità della presente circolare, purché la sede di segreteria convenzionata risulti vacante.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Come già detto, la novella consente di attribuire le funzioni del segretario all'ufficio del vice solo se, nella contingente situazione di carenza di iscritti nella relativa fascia professionale, l'ente locale non sia in grado di individuare un soggetto titolare della sede o il competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari non sia in grado di assegnare un segretario reggente anche a scavalco; tale condizione deve permanere durante il periodo di vigenza dell'incarico del vice segretario.

Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, infatti, l'ente locale è tenuto ad una nuova pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare. In caso di omissione, l'autorizzazione rilasciata è da intendersi, *ex lege*, revocata, decorsi 90 giorni dalla sua adozione. Del pari, deve ritenersi inefficace l'autorizzazione ove, dopo la nuova pubblicizzazione, siano pervenute, all'ente locale, manifestazioni d'interesse di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina. Questo Ufficio provvederà alla verifica d'ufficio della nuova pubblicizzazione e del relativo esito.

Si ribadisce, da ultimo che l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16-ter prevede espressamente, in riferimento agli enti destinatari della disposizione, che: *"resta salva, per il Ministero dell'Interno, la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco"*.

Tale disposizione, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario, enunciata nell'articolo 97 del TUEL.

Questo Ufficio, pertanto, potrà conferire - con priorità per i segretari in disponibilità di competenza - incarichi di reggenza delle sedi vacanti anche dopo l'autorizzazione al conferimento delle funzioni del segretario al vice segretario, con conseguente interruzione di tale incarico.

In forza della medesima disposizione sopra citata, questo Ufficio, nei casi in cui non risulti possibile procedere ad incaricare segretari in disponibilità, possono conferire, ai segretari titolari, incarichi di reggenza a scavalco delle sedi vacanti, anche dopo l'autorizzazione al conferimento delle funzioni del segretario al vice segretario, con conseguente interruzione dell'incarico di quest'ultimo.

Si pregano i Signori Sindaci e Commissari dei Comuni con più di 5.000 abitanti di non tener conto delle disposizioni di cui sopra.

Si ringrazia.

p. Il Prefetto
IL VICE PREFETTO
(Cirelli)

5

MS

Allegato: modello richiesta di autorizzazione